

# Regolamento comunale per il rilascio del "contrassegno di parcheggio disabili", delle "concessioni di aree di parcheggio riservate ai disabili" nonché dei "varchi di accesso al luogo di residenza"

## TITOLO I CONTRASSEGNO PER INV ALIDITA'

### Articolo 1 - Finalità del Regolamento

1. Il Presente Regolamento disciplina il rilascio dei "Contrassegni per invalidi civili", la concessione dei parcheggi e dei posti auto da riservare ai cittadini residenti con gravi difficoltà motorie", nonché dei "varchi di accesso al luogo di residenza" nel rispetto della legislazione vigente, nonché delle integrazioni apportate dal DPR n. 151 del 30.07.2012 (adeguamento alla normativa Europea).
2. Le persone invalide con "capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta" possono ottenere, previa esibizione della certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico legale dell'Azienda Sanitaria Locale, il cosiddetto "contrassegno di parcheggio per disabili", conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione del 04.06.1998 di cui alla figura V 4 dell'art. 381 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al D.P.R. N. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale ed europeo.
4. Il contrassegno deve essere esposto in originale ed in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo al servizio del disabile.

### Articolo 2 - Tipologie di contrassegno

1. Sono previste due tipologie di contrassegno:
  - a) permanente;
  - b) temporaneo;
2. Il contrassegno permanente è rilasciato in favore di coloro i quali presentano una invalidità permanente. Ha durata quinquennale rinnovabile attraverso le modalità di cui all'art.3, comma 4 del presente regolamento.
3. Il contrassegno temporaneo è rilasciato in favore di coloro i quali presentano una invalidità temporanea in conseguenza di infortunio o per altre patologie.
4. **Il possesso del contrassegno invalidi CONSENTE ai disabili:**
  - circolare nelle aree pedonali e in zone a traffico limitato, sempre che non ne sia stato disposto espresso divieto;
  - circolare nelle zone a traffico limitato;
  - circolare nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento;
  - sostare negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone invalide, tranne nelle aree parcheggio "personalizzato";
  - sostare, senza limitazione di tempo, nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
  - utilizzare gratuitamente gli stalli di sosta a pagamento (le cosiddette "strisce blu") solo nel caso in cui i parcheggi riservati ai disabili siti nelle vicinanze risultino occupati
5. **Il possesso del contrassegno invalidi NON CONSENTE ai disabili:**
  - sosta su strada a senso unico senza spazio sufficiente al transito dei veicoli;

sosta su passaggio o attraversamento pedonale, sui passaggi per ciclisti, sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;  
sosta in prossimità o corrispondenza dell'intersezione;  
sosta in prossimità o corrispondenza di dosso o curva;  
sosta in prossimità o corrispondenza dei segnali stradali verticali o semaforici impedendone la vista;  
sosta in corrispondenza dei segnali stradali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;  
sosta allo sbocco dei passi carrabili;  
sosta sui marciapiedi;  
sosta in seconda fila o davanti ai cassonetti per i rifiuti o contenitori analoghi;  
sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus e scuolabus;  
sosta sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite.

### **Articolo 3- Documenti per il rilascio del contrassegno**

1. Per il rilascio del "Contrassegno di parcheggio per disabili" di tipo permanente l'interessato residente nel Comune di Vizzini deve presentare:
  - a) domanda in carta semplice indirizzata al Sindaco contenente le dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, degli elementi oggettivi che giustificano la richiesta;
  - b) la certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico legale dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, dalla quale risulti che la persona per la quale viene richiesta l'autorizzazione, abbia effettivamente la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. Nel caso il disabile sia minorenne o direttamente impossibilitato alla presentazione della domanda, questa sarà redatta a cura del genitore esercente la patria potestà o da un tutore o a cura di un suo convivente. Il rilascio del contrassegno prescinde dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo.
2. Nel caso di invalidità permanente il rinnovo avviene con la presentazione di una richiesta in carta semplice corredata dal certificato del medico curante che confermi il persistere delle patologie che hanno dato luogo al rilascio del contrassegno originario
3. Per le persone invalide a tempo determinato l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al precedente comma 1. In tal caso la relativa certificazione medica, rilasciata dall'Ufficio medico legale dell' Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.
4. Trascorso tale periodo, è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.
5. In caso di smarrimento o furto del contrassegno bisogna presentare autocertificazione presso il Comando Polizia Municipale o denuncia presso i Carabinieri o Polizia di Stato del luogo in cui si è verificato il fatto.
6. Per il rilascio del duplicato (che seguirà con numero a ragione del contrassegno progressiva) a seguito furto o smarrimento del documento dovrà essere presentata domanda in carta semplice.

## **Titolo II**

### **CONCESSIONE AREE DI PARCHEGGIO RISERVATE AI DISABILI**

#### **Articolo 4- Individuazione delle aree di parcheggio riservate**

1. Le aree di parcheggio riservate alle persone disabili devono essere delimitate da strisce gialle e contrassegnate sulla pavimentazione dall'apposito simbolo; devono inoltre essere affiancate da uno spazio

libero necessario per consentire l'apertura della sportello del veicolo nonché la manovra di entrata ed uscita dal veicolo, ovvero per consentire l'accesso al marciapiede, limitatamente ai parcheggi a "pettine".

2. Nelle immediate vicinanze degli Uffici Pubblici o di pubblica utilità nonché degli esercizi pubblici è predisposta almeno un'area di parcheggio riservata ai disabili, in rapporto 1:50 dei posti auto a disposizione, salva la previsione di altri parcheggi riservati, non personalizzati, laddove altre disposizioni di legge lo prevedano.

3. Le Associazioni di volontariato che utilizzano automezzi per il trasporto disabili, possono richiedere l'assegnazione di uno spazio-sosta per parcheggio nelle adiacenze delle proprie sedi. La richiesta potrà essere soddisfatta compatibilmente con le esigenze della viabilità, del traffico e della presenza di altri stalli dedicati nelle vicinanze.

4. In aree private pertinenti ad attività che erogano un servizio al pubblico l'installazione e la manutenzione dell'area di parcheggio è a cura e spese del titolare dell'attività, pena la revoca della concessione, oppure il mancato rilascio di quelle di nuovo avvio. In tutti gli altri casi l'installazione e la manutenzione degli stalli sarà a cura e spese del comune di Vizzini.

#### **Articolo 5- Concessione di area di parcheggio personalizzata**

1. Ai sensi dell'articolo 381 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui ricorrano particolari condizioni d'invalidità della persona interessata, il Comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno di parcheggio per disabili del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II 79/a).

2. Tale agevolazione, se l'interessato non ha la disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili" purché il richiedente non disponga di parcheggio pertinenziale privato o di altra area di proprietà del nucleo familiare quale idoneo spazio per il ricovero del veicolo nel raggio di mt. 100 dall'abitazione.

3. Nella segnaletica orizzontale relativa all'area di sosta (art. 381/co. 5 del D.P.R. 16/12/1992, n° 495-Figura 1179/a) dovrà essere riportato solo il numero del "contrassegno invalidi" al cui servizio è riservata l'area di parcheggio. Sul parabrezza del veicolo situato nell'area di parcheggio dovrà essere esposto il relativo contrassegno invalidi.

4. Il rilascio di uno stallo personalizzato è consentito per le zone ad alta densità di traffico così come stabilito dalla Giunta Municipale o in particolari condizioni di circolazione e/o di sosta che ne richiedano l'adozione, previa motivata relazione del Responsabile del Procedimento all'uopo incaricato;

5. Le spese e la realizzazione e/o rinnovo dello stallo, dell'apposita tabella, della delimitazione dell'area di sosta con strisce gialle e dell'apposito simbolo sulla pavimentazione, di cui al presente articolo, nonché per la loro rimozione quando dovessero cessare le circostanze dell'assegnazione sono a carico del Comune di Vizzini.

6. In caso di concessione di area di parcheggio personalizzata è comunque fatto salvo l'obbligo generale di realizzazione di spazi-sosta generici riservati a disabili, ai sensi delle disposizioni vigenti.

#### **Articolo 6- Documentazione per il rilascio di stallo personalizzato**

1. La domanda di concessione per lo stallo personalizzato dovrà essere prodotta dall'interessato o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, da un convivente.

2. L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione di non possesso nel raggio di mt. 100 dall'abitazione di idoneo spazio per il ricovero del mezzo di trasporto, oggetto della richiesta di concessione;

b) fotocopia del contrassegno di parcheggio disabili;

c) fotocopia del libretto di circolazione del mezzo e patente di norma in uso al portatore di handicap,;

d) certificato medico rilasciato dall'Ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale, attestante che il richiedente presenta una grave infermità agli arti inferiori o altra patologia che impedisce una autonoma

deambulazione, con l'indicazione al diritto per il rilascio della concessione di spazi per la sosta personalizzata.

3. La validità della concessione dello stallo personalizzato è legata alla scadenza del contrassegno e viene confermata nel caso di rinnovo alle condizioni del primo rilascio.

### **Titolo III DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO**

#### **Articolo 7- Procedimento per il rilascio del contrassegno e dello stallo personalizzato**

1. Per ottenere i benefici disciplinati dal presente Regolamento, l'interessato dovrà produrre istanza redatta nei termini e modi di cui ai precedenti artt. 3 e 5.
2. L'Ufficio competente provvederà alla attivazione della istruttoria valutando i presupposti per l'ammissibilità della domanda in base ai criteri di cui agli artt. 3 e 6 del presente Regolamento.
3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.
4. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata Legge n.241/90.
5. La durata del procedimento è stabilita, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta, in:
  - 10 giorni per il rilascio del contrassegno invalidi;
  - 30 giorni per il rilascio dello stallo personalizzato.
6. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il Responsabile del Procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro 10 giorni lavorativi, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
7. L'istruttoria si concluderà con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio competente sia in caso di accoglimento che di diniego dell'istanza presentata. Il Comando della Polizia Municipale, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione ad occupare e/o utilizzare il suolo pubblico per la finalità dello stallo personalizzato previsto dalle disposizioni vigenti in cui sono contenute le prescrizioni per l'uso e l'esercizio del beneficio accordato.

#### **Articolo 8- Atto di concessione dello stallo - Formalità del provvedimento**

Il Comando della Polizia Municipale, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione ad occupare e/o utilizzare il suolo pubblico per la finalità dello stallo personalizzato previsto dalle disposizioni vigenti in cui sono contenute le prescrizioni per l'uso e l'esercizio del beneficio accordato.

#### **Articolo 9- Atto di concessione del "varco di accesso" al luogo di residenza del disabile**

1. Qualora riscontrino difficoltà a fruire del marciapiede antistante l'accesso alla propria residenza, a causa della sosta serrata di autoveicoli ovvero della presenza di pali della segnaletica e i di paletti parapetonali, i cittadini disabili possono richiedere il varco d'accesso.

2. Per richiedere il varco di cui al precedente comma 1, il disabile deve inoltrare istanza alla Polizia Municipale utilizzando l'apposita modulistica. Nel caso il disabile sia minorenne o direttamente impossibilitato alla presentazione della domanda, questa sarà redatta a cura del genitore esercente la patria potestà o da un tutore o a cura di un suo convivente.
3. In caso di parere favorevole a seguito di sopralluogo l'ufficio preposto attiverà il procedimento amministrativo per la realizzazione della struttura di accesso, che sarà indicata dalla relativa segnaletica stradale verticale e orizzontale prevista dal vigente C.d.s. e s.m.i., con le indicazioni e le eventuali prescrizioni da osservare.
4. Per il varco di accesso valgono le stesse procedure amministrative e le prescrizioni indicate per lo stallo personalizzato.

#### **Articolo 10 - Restituzione del Contrassegno - Soppressione dello stallo personalizzato o del varco di accesso alla abitazione di residenza**

1. Il contrassegno invalidi dovrà essere tempestivamente restituito al Comando della Polizia Municipale non appena vengano meno le cause che ne hanno determinato il rilascio, o per l'eventuale aggiornamento in caso di mutazione di domicilio o decesso del titolare.
2. Il titolare del contrassegno o della concessione di stallo personalizzato o del varco di accesso ha l'obbligo di restituire, entro 30 giorni dalla perdita dei requisiti per l'ottenimento del beneficio, il contrassegno e la concessione, richiedendo la soppressione della stallo personalizzato o del varco di accesso.
3. In caso di decesso del titolare del beneficio, l'obbligo di restituzione del contrassegno o la comunicazione per la soppressione della stallo riservato o del varco di accesso è a carico del coniuge convivente o del parente convivente.
4. Il competente Settore Polizia Municipale provvede ad effettuare, almeno una volta all'anno, opportuni accertamenti circa eventuali decessi dei titolari dei benefici di cui al presente regolamento.
5. In caso di accertamento della perdita del requisito richiesto per la concessione di uno stallo personalizzato o del varco di accesso l'Amministrazione comunale provvederà alla rimozione della segnaletica orizzontale e verticale perché decaduto il beneficio concesso.

### **TITOLO IV SANZIONI**

#### **Articolo 11- Sanzioni**

1. I contravventori alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato e non sia diversamente sanzionato dalla disciplina speciale applicabile, saranno puniti con le sanzioni previste dal Codice della Strada.
2. Per la violazione dell'obbligo di restituzione del contrassegno e della comunicazione per lo stallo riservato o del varco di accesso, prevista dall'articolo 11 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 - bis della Legge 18.08.2000 n.267, come inserito dall'articolo 16 Legge 16 Gennaio 2003 n.3.
3. La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni al presente Regolamento ed alle relative Ordinanze è disciplinata, per quanto applicabile, dalla Legge 24 novembre 1981 n.689 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per le violazioni rilevate, l'Autorità comunale competente a ricevere il rapporto è il Comando della Polizia Municipale.